



- VISTA** la nota **Prot.13512, del 23/03/2018**, con la quale **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Divisione Esercizio Strade Regionali Locali Ambito di Udine**, ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione nr. **7/2018**, relativo allo svolgimento nella giornata del **25/03/2018** della competizione sportiva denominata **UNESCO CITIES MARATHON – Maratona Città dell'UNESCO ed. 2018**, con partenza dalle ore **9,15** dal **Comune di Cividale del Friuli**, ed arrivo previsto alle ore **15.30** circa nel **Comune di Aquileia** che interesserà la viabilità ricadente nei comuni di: **Cividale del Friuli, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Terzo d'Aquileia ed Aquileia**, come da percorso di gara allegato alla richiesta di pareri **Prot. 6919/2018, del 01/02/2018**;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della manifestazione In discorso sono previste le seguenti gare:
- Maratona internazionale (Cividale – Palmanova – Aquileia Km. 42.195)
 - Maratona internazionale triathlon
 - Maratona pattini in linea
 - Iulia Augusta Run (Palmanova – Aquileia Km. 21.000);
- VISTE** le risultanze della riunione svoltasi presso questa Prefettura UtG in data **06/03/2018**;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri sopra indicata, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Organi di Polizia;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione della circolazione, al passaggio dei concorrenti, nella giornata del 25/03/2018, dalle ore 9.15 alle ore 15.30, ovvero fino all'arrivo dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, su tutto il percorso della competizione sopraindicata, richiamando al riguardo, l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata autorizzazione di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Divisione Esercizio Strade Regionali Locali. Ambito Territoriale di Udine Centrale Infrastrutture e Territorio e di quelle indicate dal Corpo di Polizia Locale – UTI del Natisone per i comuni di Cividale del Friuli, Premariacco, Manzano e San Giovanni al Natisone con l'allegata nota prot. 11822 del 14/3/2018, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- e' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- e' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano



ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

i concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

i Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'Area III^A di questa Prefettura-UTG, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio Prot. 17484 del 14/03/2018.

Udine data protocollo

il Dirigente dell'Area III^A
Il Viceprefetto Aggiunto
Dott.ssa Sandra Cavalieri



Prefettura U.t.G. di Udine
Area 3°

Alla Questura di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
A Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Alla SAF Udine
Ai Comuni di:
Cividale del Friuli, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone,
Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano
del Friuli, Terzo d'Aquileia ed Aquileia
Al Comitato Organizzatore Locale UNESCO CITIES MARATHON
Alla Protezione Civile Regionale
A SORES VFG – SALA OPERATIVA
Ad Autovie Venete Spa
Al Compartimento ANAS FVG

gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it
tud26960@pec.carabinieri.it
sezpolda.ud@pecps.poliziadistato.it
fvgstade@certregione.fvg.it
saf@legalmail.it